

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **261/1984** (ECLI:IT:COST:1984:261)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Camera di Consiglio del **30/10/1984**; Decisione del **27/11/1984**

Deposito del **03/12/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14807**

Atti decisi:

N. 261

ORDINANZA 27 NOVEMBRE 1984

Deposito in cancelleria: 3 dicembre 1984.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3, della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale) promossi con ordinanze emesse dai Pretori di Verona il 12 novembre 1982, di Orvieto il 29 novembre 1982 (n. 2 ord.), di Como il 30 novembre 1982, iscritte rispettivamente al n. 939 del registro

ordinanze 1982 e ai nn. 1, 2 e 89 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 149, 156, 163 e 184 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione di Calogero Carderaro e dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio Sanitario nazionale), nella parte in cui si impone il pagamento dei contributi sociali di malattia anche ai liberi professionisti già titolari di trattamento pensionistico per essere stati dipendenti di enti pubblici ovvero per essere legati ad enti pubblici da un rapporto di impiego in atto, questione sollevata dai Pretori di Verona, Orvieto e Como in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 53 della Costituzione.

Considerato che successivamente alla pronunzia delle ordinanze è entrato in vigore l'art. 14 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha dato una interpretazione autentica della norma impugnata nel senso auspicato dalle ordinanze di rimessione, sicché si rende necessario un nuovo esame della rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus perché procedano a nuovo esame della rilevanza della questione sollevata con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.